



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di [REDACTED] II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. [REDACTED] ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratti
bancari

TRA

[REDACTED] SNC DI [REDACTED]
[REDACTED] NONCHE' [REDACTED]
[REDACTED] tutti
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Scorza, come da procura in atti;;

ATTORI

E

[REDACTED] SPA, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] come da procura in atti;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza a trattazione scritta telematica del 20/1/2022 le parti costituite
hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle
conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di
quelle avverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29/11/2019, cui non faceva
seguito rituale iscrizione a ruolo, e con atto di citazione in riassunzione
notificato in data 3/1/2020, la [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED]
[REDACTED] in persona del l.r.p.t. [REDACTED]
[REDACTED] quali fideiussori, esponevano che la predetta
società aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. [REDACTED] già c/c n.
[REDACTED] con [REDACTED] S.p.a. (ora [REDACTED] S.p.a.), Filiale di
[REDACTED] assistito da apertura di credito, che presentava un
saldo finale passivo pari ad € 132.199,96. Deducevano la nullità delle
fidejussioni e allegavano che la banca aveva addebitato voci non previste in
contratto e/o in violazione di norme inderogabili, segnatamente per interessi

[REDACTED]
[REDACTED]

passivi al tasso ultralegale senza valida pattuizione scritta, interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e comunque senza valida pattuizione per forma e contenuto, commissione di massimo scoperto, illegittimo ed inefficace esercizio dello ius variandi, giorni valute e spese, con superamento del tasso soglia usurario. Chiedevano, pertanto, di depurare il conto corrente dalle voci passive indebitamente contabilizzate, con accertamento del saldo reale sulla base di una C.T.U. contabile da espletare e di dichiarare la nullità delle fideiussioni in quanto, tra l'altro, stipulate in violazione della normativa anticoncorrenziale, con condanna della convenuta al risarcimento danni.

La convenuta si costituiva in giudizio e producendo documentazione contrattuale e contabile, eccepiva l'incompetenza dell'adito tribunale riguardo alla domanda di nullità delle fideiussioni per essere competente per materia e per territorio il Tribunale Ordinario di [REDACTED] quale Tribunale delle Imprese, e, eccepiva anche la prescrizione ordinaria decennale dell'azione di accertamento del saldo reale, chiedeva il rigetto delle domande attoree.

All'esito della prima udienza gli attori rinunciavano formalmente alla domanda avente ad oggetto la nullità delle fideiussioni e poi successivamente anche alla domanda di risarcimento danni, per cui, depositate le memorie istruttorie, disposta ed espletata ctu contabile, la causa veniva riservata in decisione.

La domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.

Il ctu dott. [REDACTED] nella sua relazione di consulenza depositata in data 6/8/2021 28/2/2018 ha correttamente operato il ricalcolo del c/c bancario applicando solo le clausole contrattuali validamente stipulate e non applicando al conto corrente bancario le voci passive previste in clausole contrattuali nulle per mancanza della forma e contenuto prescritti dalla legge a pena di nullità o perché nulle per indeterminatezza del criterio di calcolo. Questo giudicante ritiene corretta in particolare la valutazione giuridica operata dal ctu in ordine alla seconda ipotesi di conclusione, quella indicata con la lettera B, fondata sulla più completa documentazione ritualmente acquisita agli atti con riferimento dalla data di inizio del rapporto di conto corrente fino al 31/3/2019. La predetta conclusione è quella conforme ai quesiti posti dal giudice con l'ordinanza del 2/1/2021 e all'ordinanza chiarificatrice del 19/5/2021.

Invero l'ipotesi conclusiva di cui alla lettera A non può essere presa in considerazione in quanto non tiene conto dell'eccezione di prescrizione

[REDACTED]
[REDACTED]

dedotto in giudizio, depurato dalle poste passive addebitate illegittimamente, ha alla data del 31/3/2019 un saldo debitore per la società attrice di meno euro 4.509,03 in luogo di quello debitore di meno euro 144.315,92 risultante alla stessa data dall'estratto conto bancario.

Atteso l'esito del giudizio le spese, ivi comprese quelle di ctu, vanno compensate per la metà tra la società attrice e la banca e la restante metà va posta a carico della convenuta e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore reale della causa rientrante tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 tariffe medie (studio euro 3.375,00 – fase introduttiva euro 2.227,00 – trattazione euro 9.915,00 – fase decisionale euro 5.870,00).

Vanno compensate tra le parti le spese di giudizio tra gli altri attori e la banca, atteso che essi, non titolari del rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, hanno rinunciato alla domanda di nullità della fideiussione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto, accerta che il conto corrente dedotto in giudizio alla data del 31/3/2019 risulta negativo per la società attrice di meno euro 4.509,03 in luogo di quello debitore di meno euro 144.315,92 risultante alla stessa data dall'estratto conto bancario.
- 2) Compensa per la metà le spese di giudizio e di ctu tra la società attrice e la banca e condanna la convenuta al pagamento in favore di detta attrice della restante metà delle spese di giudizio e cioè di euro 620,50 per esborsi e di euro 10.693,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
- 3) Spese compensate tra le altre parti del giudizio.

Così deciso in data 19/4/2022

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

[REDACTED]